Conto corrente con la posta — **Anno 80° — Numero 167**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 19 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 19 LUGLIO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Città di Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1939-XVII. **Società anonima Romana di elettricità, in Roma:** Obbligazioni 6 % ex Tiberina sorteggiate nella 7ª estrazione del 30 giugno 1939-XVII. — **Città di Gallarate:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« Eridania » Società anonima Zuccherifici nazionali, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima beni urbani del centro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1939-XVII. — **Comune di Zara:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« A.G.I.P. » Azienda Generale Italiana Petroli, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Vado Ligure:** Cartelle del prestito civico 1926 sorteggiate il 4 luglio 1939-XVII. — **Società anonima Ferrovia del Renon, in Bolzano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Cartiera del Rapido, in Sora:** Obbligazioni sorteggiate il 29 giugno 1939-XVII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 giugno 1939-XVII, n. 992.

Contributo a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto di studi legislativi, eretto in Ente morale con il R. decreto 29 novembre 1937-XV, n. 2488, assume la denominazione di « Istituto italiano di studi legislativi ».

Il nuovo statuto dell'Istituto sarà approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1938-39, indipendentemente dai contributi ordinari e straordinari da parte di Enti pubblici e di privati, è assegnato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi il contributo annuo di L. 350.000 da stanziarsi in apposito capitolo della parte ordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 6 luglio 1939-XVII, n. 993.

Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza (grado 10°, gruppo C) nel ruolo organico del personale d'ordine della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nel ruolo organico del personale d'ordine della Corte dei conti (gruppo *C*), di cui alla tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sulla Corte stessa, approvato con R. decreto 12 lu-

glio 1934-XII, n. 1214, è istituito un posto di assistente per la vigilanza (grado 10°) ed è soppresso un posto di primo archivista (grado 10°).

L'impiegato che in dipendenza del precedente comma venga a trovarsi in eccedenza ai posti di primo archivista (grado 10°) è mantenuto nel grado stesso in soprannumero, salvo riassorbimento della eccedenza con la prima vacanza che si verifichi dopo l'entrata in vigore del presente articolo.

Il posto di assistente per la vigilanza è conferito con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sulla proposta del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, mediante scelta fra il personale statale che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 994.

Approvazione di variante al piano di massima per la sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali della città di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 luglio 1922, n. 1043, che approva il piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località Vanzo nella città di Padova;

Vista la domanda 30 aprile 1938 con la quale il podestà di Padova, chiede che sia approvata una variante al detto piano per quanto riguarda il tracciato della strada di allacciamento di piazza Spalato, attraverso la ex Barriera Savonarola, colla strada statale Padana Superiore per Verona e Milano;

Ritenuto che durante il periodo delle pubblicazioni non furono presentati reclami o opposizioni di sorta;

Considerato che la variante proposta risponde pienamente a buone condizioni di viabilità e prevede, rispetto al piano di massima, notevoli vantaggi, sia di carattere economico perchè in gran parte possa attraverso spazi scoperti, sia di carattere estetico per le visuali che scopre, sia perchè evita un lungo ponte che viene sostituito da un ponte quasi normale al ramo principale del Bacchiglione;

Che tuttavia è da richiedere, in conformità anche al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici che le nuove fabbriche, che sorgeranno in margine alla progettata strada, abbiano limitata altezza, non superiore ai m. 20, in modo da non chiudere e soffocare il minuto abitato che rimane nelle ristrette vie della zona retrostante;

Considerato che relativamente alla occupazione dei beni demaniali il Comune dovrà prendere preventivi accordi con le Amministrazioni competenti;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 297 del 28 febbraio 1939-XVII

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il piano di variante relativo al tracciato della strada di allacciamento di piazza Spalato, attraverso la ex Barriera Savonarola, colla strada statale Padana Superiore per Verona e Milano, variante al piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località Vanzo nella città di Padova approvato con la su citata legge 23 luglio 1922, n. 1043.

Detta variante sarà vistata d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:1000.

Per la suddetta variante sono applicate le disposizioni della su citata legge 23 luglio 1922, n. 1043, giusta quanto prescritto dall'art. 7 della legge stessa.

Per l'attuazione della presente variante resta fermo il termine di anni 25 a decorrere dalla pubblicazione della su citata legge 23 luglio 1922, n. 1043, assegnato al piano regolatore originario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 49. MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1939-XVII, n. 995.

Modalità per la corresponsione dell'indennità annua di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, ai maestri delle scuole rurali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il comma 1° dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'indennità di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, è corrisposta ai maestri delle scuole rurali, dal settembre al giugno di ciascun anno scolastico, in ragione di L. 100 (cento) al mese quando l'insegnante abbia prestato regolare servizio.

Alla fine dell'anno scolastico, al maestro che abbia conseguito almeno la qualifica di « buono » è concesso un premio di lire cento ed al maestro classificato « valente » un premio di lire duecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII, n. 996.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1938-39.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 830;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 185 - Vincite al lotto . . . . . L.	4.000.000
Cap. n. 231 - Restituzioni e rimborsi (Tasse) . . . . »	10.000.000
Cap. n. 268 - Restituzioni e rimborsi (Imposte) . . . . »	20.000.000
Totale . . . L.	34.000.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 997.
Erezione in ente morale dell'« Asilo infantile Vittore e Gemma Tanchis » con sede in Tissi (Sassari).

N. 997. R. decreto 27 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Asilo infantile Vittore e Gemma Tanchis », con sede in Tissi (Sassari), è eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1939-XVII

REGIO DECRETO 17 giugno 1939-XVII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Pantano » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 maggio 1939-XVII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Pantano » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla Ditta Trifiletti Lucia fu Antonio, al foglio di mappa n. 148, particelle 1-29, per complessivi ettari 10.89.56, e con la rendita imponibile di L. 784,48;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 giugno 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Pantano » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 18.000 (diciottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1939-XVII
Registro n. 10 *Finanze, fogio n.* 166. — D'ELIA
(3115)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 luglio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con R. decreto 14 novembre 1929-VIII, n. 2091, e successivamente modificato coi Regi decreti 18 giugno 1931-IX, n. 911, e 24 gennaio 1935-XIII, n. 214;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 12 maggio 1939-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 30 marzo 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, allegato al presente decreto, composto di n. 78 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3101)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 luglio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Iesi (Ancona).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Iesi, approvato con proprio decreto in data 16 novembre 1937-XVI;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 30 marzo 1939-XVII, 19 maggio 1939-XVII e 9 giugno 1939-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 31 marzo 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Iesi, con sede in Iesi (Ancona), allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3102)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 luglio 1939-XVII.

Sostituzione, con un liquidatore unico, dei liquidatori attualmente in carica nella Cassa rurale di prestiti di San Guido di Pomposa, con sede nel comune di Codigoro (Ferrara).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 18 marzo 1929-VII la Cassa rurale di prestiti di San Guido di Pomposa, con sede nel comune di Codigoro (Ferrara), veniva sciolta e messa in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della predetta Cassa;

Decreta:

L'avv. Giovanni Roncaglia è nominato liquidatore unico della Cassa rurale di prestiti di San Guido di Pomposa, avente sede nel comune di Codigoro (Ferrara), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato

con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione dei liquidatori attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3100)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Palanzano (Parma), dell'estensione di ettari 820 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, linea di spartiacque che divide il comune di Palanzano dal comune di Tizzano Val Parma (da quota 1003 ad ovest a quota 980 ad est);

ad est, il rio detto « del Marmo » da quota 980 sino alla confluenza del rio detto « Rumieto » e da questo punto sino al torrente Enza;

a sud, il torrente Enza e il torrente Cedra sino a m. 1250 circa a monte della centrale elettrica di Selvanizza (Soc. Emiliana) ove trovasi la confluenza di un piccolo rio;

ad ovest, un piccolo rio ora ricordato sino alla sua sorgente e da questo punto la linea retta che passa ad ovest della frazione di Lalatta di circa 400 metri ed arriva al crinale ad est di quota 1003;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 27 luglio 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3104)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1939-XVII.

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il decreto Ministeriale 13 agosto 1924, con cui furono istituite le pensioni a favore dei notai e delle loro famiglie, sulla gestione della Cassa nazionale del notariato, e i successivi decreti Ministeriali 3 novembre 1925, 3 settembre 1926, 9 aprile 1930 e 5 maggio 1934, con i quali furono apportate modificazioni alle norme concernenti le pensioni stesse;

Ritenuto che la valutazione degli impegni e delle disponibilità della Cassa anzidetta consente di migliorare l'attuale trattamento di pensione;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la proposta fatta dalla Commissione amministratrice della Cassa medesima con la deliberazione del 7 luglio 1939-XVII;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie. Esso abroga e sostituisce il precedente testo unico approvato con decreto Ministeriale 5 maggio 1934.

Il presente decreto e il testo annesso saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1939-XVII

Il Ministro: SOLMI

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie, allegato al decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII.

Art. 1.

La Cassa nazionale del notariato, oltre a corrispondere assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio, a norma del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ha per oggetto di corrispondere pensioni e indennità ai notai cessati e alle loro famiglie.

Essa può altresì concedere sussidi ai notai cessati e alle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso per le loro condizioni di indigenza, nonchè, per malattia o per altri gravi ed eccezionali motivi, ai notai in esercizio.

Art. 2.

Al pagamento delle pensioni e indennità si provvede annualmente mediante la erogazione del reddito del patrimonio acquisito alla Cassa e, per la differenza, fino a raggiungere l'importo occorrente, mediante la erogazione dei contributi notarili disponibili dopo il prelevamento del presumibile ammontare degli assegni di integrazione e delle spese di amministrazione.

Qualora le somme di cui nel precedente comma risultino insufficienti, la differenza viene prelevata dal patrimonio, salvo ad imporre, se del caso, temporanei contributi speciali ai notai in esercizio, da pagarsi in aggiunta ai contributi ordinari e con la stessa procedura, a compensazione totale o parziale dei prelevamenti verificatisi o prevedibili.

Alla concessione di sussidi si provvede annualmente, di regola, non oltre i limiti del sopravanzo accertato nella gestione dell'anno precedente o di quello presunto per la gestione dell'anno in corso.

Art. 3.

S'intendono iscritti d'ufficio alla Cassa, agli effetti del trattamento di pensione, tutti coloro che si trovavano iscritti al 1° gennaio 1920 nei ruoli collegiali dei notai in esercizio e coloro che siano stati o saranno iscritti successivamente nei ruoli stessi.

Art. 4.

Hanno diritto a pensione i notai cessati:

a) dopo 35 anni di esercizio;

b) dopo 20 anni di esercizio, quando abbiano raggiunto l'età di anni 65;

c) dopo 10 anni di esercizio, quando siano divenuti assolutamente inabili al proseguimento dell'esercizio stesso oppure siano stati dispensati per limite di età.

Nel caso di inabilità previsto nella precedente lettera *c*) o di dispensa per limite di età, quando la durata dell'esercizio sia inferiore a 10 anni, compete il diritto ad una indennità una volta tanto.

Art. 5.

Ha diritto a pensione la vedova del notaio morto durante l'esercizio dopo almeno 10 anni dell'esercizio stesso, o del notaio pensionato, che abbia contratto matrimonio prima o durante l'esercizio, quando non esista per di lei colpa sentenza di separazione personale passata in giudicato, e inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto quando il notaio aveva compiuto l'età di 50 anni, esso sia di due anni almeno anteriore alla cessazione dall'esercizio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Hanno parimenti diritto a pensione gli orfani del notaio morto nelle condizioni indicate nel precedente comma e quelli del notaio pensionato, che abbia contratto matrimonio prima o durante l'esercizio, finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano anche nubili.

Alla vedova del notaio morto durante l'esercizio, prima di aver compiuto 10 anni, spetta una indennità una volta tanto, sempre che essa si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, la indennità spetta ai figli minorenni in parti uguali.

È equiparata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre, contro la quale esista sentenza di separazione personale passata in giudicato.

Art. 6.

L'esercizio utile al conseguimento della pensione o della indennità si computa dal giorno in cui il notaio è stato iscritto a ruolo.

Non è computato il tempo trascorso in congedo, nella parte eccedente i due dodicesimi della durata complessiva dell'esercizio, tranne che il notaio si sia fatto sostituire da un coadiutore. Tuttavia i congedi goduti anteriormente al 1° gennaio 1925 non producono perdita di anzianità.

Viene dedotto per intero il tempo trascorso in istato di cessazione temporanea, salvo che questa derivi da procedimento penale o disciplinare non seguito da condanna. Può anche essere dedotto il tempo relativamente al quale l'assegno d'integrazione sia stato negato o, nel caso che non fosse stato richiesto, avrebbe dovuto essere negato, per alcuno dei motivi indicati nell'art. 5, lettera *b*), del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.

Il notaio cessato, il quale abbia conseguito o consegua una nuova nomina, è ammesso a cumulare il nuovo esercizio con il precedente, anche se questo sia anteriore al 1° gennaio 1920.

Il notaio cessato posteriormente al 1° gennaio 1920, che ottenga una nuova nomina, non può cumulare il nuovo esercizio con il precedente, se non a condizione che versi alla Cassa le quote di pensione o la indennità che eventualmente gli fossero state corrisposte.

Art. 7.

In aggiunta alla durata dell'esercizio notarile ogni campagna di guerra è valutata per un anno intero con le stesse norme in vigore per gli impiegati dello Stato.

A favore delle vedove e dei figli minori dei notai deceduti in combattimento o per effetto di ferite riportate in combattimento o altrimenti per causa di guerra, la pensione viene liquidata come se il notaio avesse avuto diritto al massimo della pensione.

Art. 8.

I notai, che, anteriormente alla iscrizione a ruolo, abbiano prestato servizio quali coadiutori notarili, oppure quali impiegati di archivi notarili distrettuali o sussidiari, senza aver conseguito per l'impiego alcuna pensione o indennità, hanno facoltà di riscattare il servizio stesso agli effetti della pensione notarile, versando alla Cassa un contributo speciale in ragione di L. 300 per ogni anno di riscatto, purchè ne pervenga domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla iscrizione a ruolo e sia eseguito il versamento entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Le funzioni di coadiutore temporaneo e gli impieghi notarili non di ruolo sono valutati per la metà della durata.

Per i notai già iscritti a ruolo il termine di presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 9.

La pensione annua spettante ai notai cessati è stabilita nella somma di L. 6000 dopo 10 anni di esercizio, aumentata di L. 300 per ogni anno in più fino a 20 e di L. 400 per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo di L. 15.000 dopo 35 anni di esercizio.

Ai fini del precedente art. 4 e del successivo art. 11 il periodo di esercizio che eccede sei mesi si calcola per un anno intero; se eguale o inferiore, si trascura.

Art. 10.

La pensione alla vedova o ai figli minorenni dei notai pensionati o dei notai morti durante l'esercizio, dopo almeno 10 anni dell'esercizio stesso, è stabilita in base ad un'aliquota della pensione liquidata o che sarebbe spettata al notaio nella misura seguente:

1° vedova: 50 per cento;

2° orfani soli: in numero non maggiore di due: un terzo; tre orfani: 40 per cento; quattro orfani: 50 per cento; cinque o più orfani: 60 per cento;

3° vedova con figli nati dal suo matrimonio con il notaio: con un figlio: 60 per cento; con due figli: 65 per cento; con tre figli: 70 per cento; con quattro o più figli: 75 per cento;

4° vedova (con o senza figli avuti dal matrimonio col notaio) e figli di precedente matrimonio del notaio: il 40 per cento alla vedova e il resto, per raggiungere il totale calcolato come nel precedente n. 3, da dividersi in parti eguali tra tutti gli orfani.

Nei casi in cui venga a cessare il diritto della vedova o di taluno dei figli si procederà alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

Art. 11.

L'indennità, di cui nei precedenti articoli 4 e 5 a favore dei notai e delle loro famiglie è stabilita nella somma di L. 2000 per ogni anno di esercizio.

Art. 12.

Perde il diritto alla pensione o all'indennità il notaio cessato dall'esercizio per sentenza di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia stata applicata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Non ha diritto alla pensione o all'indennità il notaio che per qualsiasi causa sia stato destituito dall'ufficio e non si trovi nelle condizioni previste nel precedente art. 4 per conseguire l'una o l'altra. Potrà tuttavia la Commissione amministratrice concedere la pensione o l'indennità, in tutto o in parte, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la destituzione.

Alla moglie o ai figli minori del notaio che, in applicazione del presente articolo, non consegua la pensione o l'indennità, l'una o l'altra è liquidata come se il notaio fosse morto.

Art. 13.

La pensione spettante al notaio, che goda di altra pensione per impiego ricoperto durante l'esercizio del notariato o goda di stipendio per la continuazione dell'impiego stesso, è ridotta di una somma corrispondente all'ammontare della pensione o dello stipendio. Qualora la pensione si riferisca in parte a impiego ricoperto anteriormente, è esclusa dalla riduzione una quota di pensione proporzionale alla durata dell'impiego anteriore in rapporto alla durata totale dell'impiego ricoperto.

Alla stessa riduzione è assoggettata la pensione spettante alla vedova o alla prole minorenne, quali aventi causa dal notaio, nel caso di concorso di pensioni indirette come al precedente comma.

È ammesso il cumulo integrale della pensione di guerra con la pensione notarile.

Art. 14.

La pensione già conseguita si perde dal notaio, dalla vedova e dagli orfani per sentenza di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia stata comminata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Durante la espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, che non importi la perdita della pensione, per una durata superiore ad un anno, la pensione o la quota di pensione spettante al condannato viene ridotta di un terzo, e i due terzi sono corrisposti a titolo di alimenti alla persona o alle persone cui la pensione si devolverebbe nel caso di morte del titolare.

La pensione si perde altresì:

1° dal notaio cessato che, in seguito a nuova nomina, riassuma l'esercizio;

2° dalla vedova che passi a nuove nozze.

Art. 15.

Il diritto alla pensione o il godimento di essa, non conseguito o interrotto per alcuna delle cause previste nei precedenti articoli, può essere ripristinato dalla Commissione amministratrice, quando il condannato abbia ottenuto la riabilitazione, e, ove si tratti di notaio destituito in seguito a procedimento disciplinare, quando siano decorsi almeno tre anni dal rigetto della domanda di pensione e il condannato abbia dato prova costante di buona condotta. Può es-

sere parimenti ripristinato il diritto alla indennità, sempre che esso non sia stato ammesso a favore della moglie o dei figli minori.

Nel caso di ripristino tanto la pensione, quanto la indennità sono assoggettate alla riduzione di un quarto.

Il ripristino del diritto alla pensione ha effetto dalla data della sentenza di riabilitazione e in ogni caso da data non anteriore a quella di attuazione del presente decreto; e, ove si tratti di notaio destituito in seguito a procedimento disciplinare, dal primo del mese successivo a quello della domanda.

Dalla data in cui avrà effetto il ripristino cessa la pensione indiretta eventualmente liquidata a favore delle persone di famiglia del notaio.

Art. 16.

L'imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sulle indennità è a carico dei relativi beneficiari e viene ritenuta sull'importo lordo loro dovuto.

Le pensioni dirette sono sottoposte alla ritenuta del due per cento a titolo di contribuzione per l'assicurazione delle pensioni di riversibilità.

Le ritenute per le causali anzidette sono applicabili anche alle pensioni, che siano state liquidate con esenzione dalle ritenute stesse.

Art. 17.

Per conseguire la pensione o la indennità, gli interessati debbono farne domanda alla Cassa nazionale del notariato.

La domanda deve contenere le generalità del richiedente o dei richiedenti, il titolo per cui ritengono di aver diritto a pensione o a indennità e il loro preciso indirizzo.

Alla domanda per conseguire la pensione debbono essere allegati i seguenti documenti esenti dalla tassa di bollo, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, e debitamente legalizzati:

a) per il notaio cessato dall'esercizio:

1° copia del decreto Reale di dispensa o di altro provvedimento che abbia dato luogo alla cessazione;

2° certificato di nascita;

3° certificati dei Consigli notarili dei distretti nei quali il notaio ha esercitato, comprovanti per ogni sede la data del decreto di nomina o di trasferimento, di iscrizione a ruolo e di cancellazione dal medesimo e contenenti altresì la menzione delle eventuali interruzioni di esercizio, con l'indicazione della causa e della durata di esse o l'attestazione esplicita che l'esercizio è stato continuativo;

4° atto di notorietà, ricevuto dal podestà del Comune dell'ultima residenza effettiva del notaio, dal quale risulti se il medesimo fruisca di stipendi o di altre pensioni a carico di enti pubblici o privati e, in caso affermativo, l'ammontare annuo di detti assegni, al lordo di ricchezza mobile, e gli enti su cui gravano;

5° certificato medico, vistato dal podestà, dal quale risulti, ai sensi del successivo art. 18, la natura della infermità che lo renda inabile all'esercizio se la pensione sia chiesta per questo titolo;

b) per la vedova del notaio morto in esercizio, oltre il certificato di cui alla precedente lettera *a*), n. 3:

1° certificato di nascita della vedova;

2° certificato di morte del notaio;

3° certificato di matrimonio con lo stesso;

4° certificato del podestà del Comune dell'ultima effettiva residenza del notaio, rilasciato sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, o un atto di notorietà ricevuto da un notaio, dal quale risulti se sia stata o non pronunciata contro la vedova sentenza di separazione personale per sua colpa, e, quando fosse stata pronunziata, se sia divenuta definitiva e inoltre se, posteriormente alla separazione, i coniugi abbiano ripreso a coabitare;

5° atto di notorietà ricevuto dal podestà del Comune dell'ultima residenza del notaio, dal quale risulti se la vedova, quale avente causa dal marito, abbia diritto o non ad altre pensioni indirette a carico di enti pubblici o privati e, nel caso affermativo, l'ammontare annuo di esse al lordo di ricchezza mobile, e gli enti su cui gravano;

6° certificato di stato libero;

c) per i figli minorenni, oltre i documenti di cui alle precedenti lettere *a*) n. 3, *b*) nn. 2, 3 e 5:

1° certificato di morte della madre;

2° certificati di nascita di ciascun figlio;

3° certificato del podestà da rilasciarsi in base alle risultanze dello stato civile e dell'anagrafe, e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti lo stato di famiglia lasciata dal notaio, compresi i figli di precedente matrimonio, con l'indicazione per ciascuna figlia se sia nubile, vedova o coniugata;

4° copia del verbale di nomina del tutore;

d) per la vedova con figli, anche di precedente matrimonio del notaio, debbono essere prodotti i documenti indicati alle precedenti lettere *b*) e *c*), numeri 2 e 3.

Per la vedova e i figli minorenni del notaio morto in pensione non è necessario il certificato indicato al n. 3 della lettera *a*).

La vedova o la prole minorenne del notaio morto nelle condizioni previste nel precedente art. 7, debbono inoltre produrre documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, atti a comprovare le circostanze di tempo e di luogo, in cui avvenne la morte del notaio e le cause della morte medesima.

Alla domanda per conseguire la indennità vanno uniti i documenti indicati ai nn. 1, 3 e 5 della lettera *a*) del presente articolo, se la indennità è chiesta dal notaio; al n. 3 della lettera *a*), e 2, 3 e 4 della lettera *b*) se la indennità è chiesta dalla vedova; e ai nn. 3 della lettera *a*), 2 della lettera *b*), 1 e 3 della lettera *c*), se la indennità è chiesta dai figli minorenni.

Art. 18.

Il notaio si ritiene inabile all'esercizio quando sia affetto da infermità o lesioni organiche o funzionali permanenti e tali da determinare assoluta incapacità al lavoro professionale.

La Commissione, salvo che, in base ai documenti prodotti o al risultato delle informazioni assunte, non ravvisi comprovata la inabilità, dispone che il notaio si sottoponga, a proprie spese, a visita di un medico militare presso un ospedale, da designarsi dalla Commissione stessa.

Il medico incaricato di eseguire la visita redige una relazione in cui, dopo avere descritto le alterazioni organiche e i disturbi funzionali rilevati, dichiarerà se tali alterazioni e i disturbi rendano l'istante inabile al lavoro professionale in modo assoluto e permanente, o soltanto parziale e temporaneo.

Occorrendo, a giudizio insindacabile della Commissione, una ulteriore visita di revisione, questa sarà eseguita da un Collegio di tre medici, da scegliersi dalla Commissione stessa.

Art. 19.

La domanda di pensione o di indennità, con i documenti prescritti, deve essere presentata alla segreteria del Consiglio notarile del distretto nel quale esercitava il notaio al momento della sua cessazione dall'esercizio.

Il Consiglio notarile, verificata la regolarità dei documenti, accertata la esistenza delle condizioni richieste per la concessione, e assunte, ove occorra, le necessarie informazioni, trasmette gli atti col suo parere alla Cassa non oltre due mesi dalla data di ricevimento della domanda.

Le pensioni e le indennità sono liquidate dalla Commissione amministratrice, oppure, per sua delega, da un Comitato composto del presidente e di due membri di essa.

Art. 20.

La deliberazione, che assegna la pensione o la indennità, contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del titolare o dei titolari, la causa e l'ammontare della pensione o indennità e la decorrenza della pensione. Contiene inoltre la indicazione dell'esercizio valutato e di quello escluso, come pure i motivi, pei quali non sia stata in qualche parte accolta la domanda.

Un estratto della deliberazione della Commissione o del Comitato, che accoglie o respinge la domanda di pensione o di indennità, è comunicato agli interessati.

Art. 21.

Il godimento della pensione decorre per il notaio cessato dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione e, per la vedova e la prole minorenne, dal giorno successivo a quello della morte del notaio; nei casi previsti dal precedente art. 12, dal giorno successivo a quello in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna.

La cessazione per dispensa s'intende divenuta definitiva col deposito in archivio degli atti o, se anteriore, con la pubblicazione dell'avviso di cessazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei confronti del notaio che sia stato inabilitato all'esercizio, perchè sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e poi destituito, potrà la Commissione amministratrice far decorrere il godimento della pensione con effetto retroattivo fino a data non anteriore a quella del provvedimento di inabilitazione.

Art. 22.

Chiunque abbia diritto a pensione, qualora non presenti la relativa domanda con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui avrebe potuto incominciarne il godimento, non è ammesso a

goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.

Il presente articolo non è applicabile contro i minori e gli incapaci.

Art. 23.

Gli assegni di pensione sono pagati posticipatamente alle scadenze e con le modalità stabilite dalla Commissione amministratrice della Cassa.

Le rate di pensione non domandate entro un anno dalla scadenza si prescrivono a favore della Cassa.

Le indennità in somma fissa sono pagate in unica volta, tosto che ne è fatta la liquidazione.

Art. 24.

Le persone di famiglia del notaio a favore delle quali può farsi luogo, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, alla concessione di sussidi sono la moglie, i figli minori, le figlie minori nubili, nonchè i figli e le figlie celibi o nubili maggiorenni che siano inabili a qualsiasi lavoro per difetti fisici o mentali.

Possono inoltre in via eccezionale essere concessi sussidi alle figlie vedove, ai genitori, alle sorelle nubili e discendenti minori del notaio, sempre che fossero stati a suo carico ed inabili per età o per difetti fisici o mentali a qualsiasi lavoro.

La domanda deve essere presentata al Consiglio notarile del luogo di residenza dei richiedenti unitamente ai seguenti documenti:

1° certificato di nascita dei richiedenti;

2° certificati dei presidenti dei Consigli notarili dei distretti nei quali ha esercitato il notaio attestanti la durata dell'esercizio professionale del medesimo;

3° certificati dell'agenzia delle imposte del luogo di nascita e di quello di residenza dei richiedenti medesimi, comprovanti la esistenza o non di redditi immobiliari o mobiliari inscritti a ruolo;

4° certificato del podestà da rilasciarsi in ba. alle risultanze dello stato civile e dell'anagrafe e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni dal quale risulti lo stato di famiglia lasciata dal notaio con la data di nascita di ogni singola persona, la menzione della loro condizione sociale ed economica e, per ciascuna figlia, l'indicazione se sia nubile, vedova o coniugata;

5° certificato medico, vistato dal podestà, dal quale risulti la natura della infermità, che renda i richiedenti inabili a qualsiasi lavoro, se si tratti di prole maggiorenne.

Il Consiglio notarile, accertata, sotto la sua responsabilità, la esistenza delle condizioni che possono costituire titolo alla concessione, e assunte le opportune informazioni, specialmente sulla condizione economica dei richiedenti e delle persone obbligate per legge a sovvenirli e sulla esistenza della dichiarata inabilità, trasmette la domanda alla Cassa col suo parere motivato.

La Cassa può far assumere informazioni anche dal Consiglio dell'ultima sede del notaio.

Non è ammesso reclamo contro le decisioni della Commissione.

Art. 25.

Nel mese di dicembre di ogni anno la Commissione amministratrice della Cassa del notariato approva il bilancio preventivo della gestione dell'anno successivo e, nel primo trimestre, il conto consuntivo della gestione medesima per l'anno precedente, destinando ogni eventuale sopravanzo liquido ad aumento del patrimonio.

Tanto il bilancio preventivo quanto quello consuntivo sono comunicati al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 26.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto, il quale ha effetto dal 1° luglio 1939.

Con decorrenza dalla data anzidetta le pensioni in godimento sono nuovamente liquidate in base alle nuove norme, ove queste siano più favorevoli.

I notai, le vedove e gli orfani dei notai, ai quali, in base alle norme del decreto Ministeriale 5 maggio 1934, era stata liquidata la indennità per una volta tanto, non possono percepire la pensione loro spettante secondo le norme del presente decreto se non a condizione che versino alla Cassa la indennità loro corrisposta. La Cassa potrà, tuttavia, ricuperarne l'importo mediante ritenute mensili sulla pensione, nella misura di un quinto della pensione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Tabella delle pensioni e indennità allegata al decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII

Anni di esercizio del Notaro	IMPORTO DELLE PENSIONI												Importo dell indennità	
	PENSIONI DIRETTE Notaro cessato	PENSIONI INDIRETTE											Anni di esercizio del Notaro	Notari cessati ed eredi contemplati per le pensioni
		Vedova sola	Orfani soli in numero di				Vedova con figli avuti dal matrimonio col Notaro in numero di				Vedova e figli anche di matrimonio precedente del Notaro			
			Uno o due	Tre	Quattro	Cinque o più	Uno	Due	Tre	Quattro o più	Quota della vedova qualunque sia il numero dei figli	Quota dei figli compresi quelli di precedente matrimonio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	6.000	3.000	2.000 —	2.400	3.000	3.600	3.600	3.900	4.200	4.500	2.400	La differenza tra le cifre delle colonne 8, 9, 10 e 11 secondo il numero dei figli, da ripartirsi in parti uguali fra i medesimi	1	2.000
11	6.300	3.150	2.100 —	2.520	3.150	3.780	3,780	4.095	4.410	4.725	2.520		2	4.000
12	6.600	3.300	2.200 —	2.640	3.300	3.960	3.960	4.290	4.620	4.950	2.640		3	6.000
13	6.900	3.450	2.300 —	2.760	3.450	4.140	4.140	4.485	4.830	5.175	2.760		4	8.000
14	7.200	3.600	2.400 —	2.880	3.600	4.320	4.320	4.680	5.040	5.400	2.880		5	10.000
15	7.500	3.750	2.500 —	3.000	3.750	4.500	4.500	4.875	5.250	5.625	3.000		6	12.000
16	7.800	3.900	2.600 —	3.120	3.900	4.680	4.680	5.070	5.460	5.850	3.120		7	14.000
17	8.100	4.050	2.700 —	3.240	4.050	4.860	4.860	5.265	5.670	6.075	3.240		8	16.000
18	8.400	4.200	2.800 —	3.360	4.200	5.040	5.040	5.460	5.880	6.300	3.360		9	18.000
19	8.700	4.350	2.900 —	3.480	4.350	5.220	5.220	5.655	6.090	6.525	3.480			
20	9.000	4.500	3.000 —	3.600	4.500	5.400	5.400	5.850	6.300	6.750	3.600			
21	9.400	4.700	3.133,33	3.760	4.700	5.640	5.640	6.110	6.580	7.050	3.760			
22	9.800	4.900	3.266,67	3.920	4.900	5.880	5.880	6.370	6.860	7.350	3.920			
23	10.200	5.100	3.400 —	4.080	5.100	6.120	6.120	6.630	7.140	7.650	4.080			
24	10.600	5.300	3.533,33	4.240	5.300	6.360	6.360	6.890	7.420	7.950	4.240			
25	11.000	5.500	3.666,67	4.400	5.500	6.600	6.600	7.150	7.700	8.250	4.400			
26	11.400	5.700	3.800 —	4.560	5.700	6.840	6.840	7.410	7.980	8.550	4.560			
27	11.800	5.900	3.933,33	4.720	5.900	7.080	7.080	7.670	8.260	8.850	4.720			
28	12,200	6.100	4.066,67	4.880	6.100	7.320	7.320	7.930	8.540	9.150	4.880			
29	12.600	6.300	4.200 —	5.040	6.300	7.560	7.560	8.190	8.820	9.450	5.040			
30	13.000	6.500	4.333,33	5.200	6.500	7.800	7.800	8.450	9.100	9.750	5.200			
31	13.400	6.700	4.466,67	5.360	6.700	8.040	8.040	8.710	9.380	10.050	5.360			
32	13.800	6.900	4.600 —	5.520	6.900	8.280	8.280	8.970	9.660	10.350	5.520			
33	14.200	7.100	4.733,33	5.680	7.100	8.520	8.520	9.230	9.940	10.650	5.680			
34	14.600	7.300	4.866,67	5.840	7.300	8.760	8.760	9.490	10.220	10.950	5.840			
35	15.000	7.500	5.000 —	6.000	7.500	9.000	9.000	9.750	10.500	11.250	6.000			

(3103)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Limitazione di prodotti contraddistinti da marchi di fabbrica

La Società anonima Cotonificio Veneziano, a Venezia, titolare del marchio di fabbrica n. 28084, registrato il 27 agosto 1924 e compreso nell'elenco n. 15-16 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1927, n. 22, con dichiarazione del 6 agosto 1938-XVI autenticata dal notaio dott. Battista Salvioni a Rho, e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano, ha limitato i prodotti che il marchio stesso è destinato a contraddistinguere nel modo seguente: « filati ».

Il direttore: ZENGARINI

(3127)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla Ditta Fratelli Corletto di Milano, contrassegnati col n. 24, sono stati deformati.

(3084)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 459.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Rosi Giovanni fu Daniele di San Cesario sul Panaro è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 3811 di L. 100 emesso dalla Banca d'Italia succursale di Modena in data del 3 gennaio 1927 a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3068)

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 458.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Bonamici Sandro segretario federale e comandante della G.I.L. di Verona subentrato al Patronato scolastico di S. Massimo è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 4396 di L. 100 emesso dalla Banca d'Italia, succursale di Verona, in data del 4 gennaio 1927 a favore del Patronato scolastico di S. Massimo.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3069)

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 461.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Sforzi Vittorio di Carlo domiciliato a Livorno è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 144 di L. 500 emesso dalla Banca d'Italia sede di Livorno il 27 novembre 1926 a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3071)

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio di Buono del Tesoro novennale 5 % (1944) - Serie speciale

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 460.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 14 giugno 1937 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Stamatiou Nicola è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Buono del Tesoro nov. 5 % 1944 Serie speciale n. 65655 di L. 100 emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Rodi, in data del 2 gennaio 1937 a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3070)

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 462.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 48241 di annue L. 10,50, intestato al comune di Pietranico in Abruzzo Ultra I rappresentato dal sindaco pro tempore.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3072)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** **Elenco N. 29**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	520588	105 —	Robotti *Costantino-Bruno* ed *Iride-Dolores* di Filippo, minori sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a favore di *Padulla Maria Amalia* fu Pasquale, moglie di Robotti Filippo, dom. in Solero (Alessandria).	Robotti *Raffaele-Costantino-Bruno* e *Dolores-Iride* di Filippo, minori sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a favore di *Padulla* o *Padula Maria-Amalia* o *Amalia*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	54657	70 —	*Bonafanti* Antonietta fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre *Erignano* Dorotea ved. Bonfanti.	*Bonfanti* Antonietta fu *Antonino-Enrico*, minore sotto la patria potestà della madre *Grignani* Dorotea ved. Bonfanti.
Id.	197765	91 —	Bonfanti Antonietta fu *Antonio*-Enrico, minore sotto la patria potestà della madre *Grignano Dora* ved. Bonfanti *Antonio*-Enrico.	Bonfanti Antonietta fu *Antonino*-Enrico, minore sotto la patria potestà della madre *Grignani Dorotea* ved. Bonfanti *Antonino*-Enrico.
Id.	167004	66,50	Bonfanti Antonietta fu Antonino-Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Grignani Dorotea ved. Bonfanti, con usufrutto vitalizio a Grignani Dorotea fu Giovanni ved. Bonfanti *Antonino*.	Bonfanti Antonietta fu Antonino-Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Grignani Dorotea ved. Bonfanti, con usufrutto vitalizio a Grignani Dorotea fu Giovanni vedova Bonfanti *Antonino-Enrico*.
Cons. 3,50 %	793324	455 —	Pistonato Carla fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Orcellet *Isolina* di *Massimo*, ved. Pistonato Giuseppe, con usufrutto vitalizio a favore di Orcellet *Isolina* di *Massimo*, ved. di Pistonato Giuseppe, dom. a Torino.	Pistonato Carla fu Giuseppe minore sotto la patria potestà della madre Orcellet *Rosalia-Isolina* di *Massimino*, ved. Pistonato Giuseppe, con usufrutto vitalizio a favore di Orcellet *Rosalia-Isolina* di *Massimino*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	754506 772458 793595	315 — 35 — 140 —	Martini Giuseppina fu Stanislao, moglie di Paliani *Giuseppe*, dom. a Ceprano (Roma).	Martini Giuseppina fu Stanislao moglie di Paliani *Pasquale-Giuseppe*, dom. a Ceprano (Roma).
	799541	35 —	Come sopra.	Come sopra.
	802271	35 —	Come sopra.	Come sopra.
	812589	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Naz. 5 %	19977	150 —	*Moliterni* Prospero di Gennaro, dom. in Aieta (Cosenza).	*Moliterno* Prospero di Gennaro, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Aieta (Cosenza).
P. Naz. 4,50 %	11547	45 —	Allione *Margherita* fu Filippo moglie di Rosano Giovanni-Battista, dom. a Dronero (Cuneo).	Allione *Maria-Margherita* fu Filippo moglie di Rosano Giovanni-Battista, dom. a Dronero (Cuneo).
P. R. 3,50 %	71744	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	112557	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	213890	52,50	Allione Maria-Margherita fu Filippo moglie di Rosano Giovanni, dom. a Dronero (Cuneo).	Come sopra.
Id.	321455	52,50	Allione Maria-Margherita fu Filippo, dom. a Dronero (Cuneo).	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	164024	70 —	Botta Maria di Vincenzo moglie di *D'Ascoli* Sabato, dom. in Siano (Salerno); vincolato per dote.	Botta Maria di Vincenzo moglie di *Ascoli* Sabato dom. in Siano (Salerno); vincolato per dote.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	409958 217070 239535	87,50 241,50 294 —	Bronzini *Angelo-Michele* ed Anna-Maria-Giuseppina fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Zeno Maria fu Michele, ved Bronzini, dom. a Novara. Usufrutto a favore di Zeno Maria fu Michele, ved. di Bronzini Antonio.	Bronzini *Angelo-Felice-Michele*, ecc., come contro.
Id.	239534	892,50	Come sopra.	Come sopra
Id.	217069	731 50	Senza usufrutto.	Senza usufrutto.
Id.	409956	136,50	Bronzini *Angelo-Michele* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Zeno Maria fu Michele, vedova Bronzini Antonio, dom. a Novara.	Bronzini *Angelo-Felice-Michele* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
Id.	83401	122,50	Spissu Piras Cosimo, Maria ed *Anna* fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Piras *Maria* di Vincenzo ved. Spissu Pietro, dom. in Villacidro (Cagliari).	Spissu Piras Cosimo, Maria ed *Odette-Giovanna* fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Piras *Vincenza* di Vincenzo, vedova Spissu Pietro, dom. in Villacidro (Cagliari).
Cons. 3,50 %	805188	738,50	Procaccini Ferdinando fu Carlo, dom. in Napoli, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferri *Marianna* fu Diego ved. Procaccini, dom. in Napoli.	Procaccini Ferdinando fu Carlo, dom. in Napoli, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferri *Anna-Maria* fu Diego ved. Procaccini, dom. in Napoli.
P. R. 3,50 % (1934)	320232	52,50	Montenegro Vitantonio, *Rosa*, Costantina, Marzia, Maria-Donata e Francesca fu *Stefano*, minori sotto la patria potestà della madre De Bellis Maria-Irene fu Francesco, ved. di Montenegro Stefano, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari).	Montenegro Vitantonio, *Vita-Rosa*, Costantina, Marzia, Maria-Donata e Francesca fu *Vito-Stefano*, minori, ecc., come contro.
Id.	390043	87,50	Lubelli Luigi di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a Lubelli *Francesca* fu Luigi maritata a Lubelli Pasquale.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Lubelli *Maria-Francesca* fu Luigi, maritata a Lubelli Pasquale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3036)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario capo dei comuni di Cortona, Guastalla ed altri

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 2ª classe (grado IV vacanti nei comuni di Cortona, Guastalla, Giugliano in Campania, Manfredonia, S. Benedetto del Tronto, Sezze, Roccagorga, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'articolo 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 20 settembre 1939-XVII, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di lire 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e do-

cumenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101,

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

Il candidato deve indicare il posto al quale concorre.

Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai suddetti concorsi, deve presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, deve essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo solo alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3128)

Diario delle prove scritte degli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti gli articoli 174 e 175 della legge comunale e provinciale del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. decreto 14 novembre 1929, n. 190;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 12, 13 e 14 del mese di dicembre 1939-XVIII nelle seguenti Prefetture del Regno:

Alessandria, Ancona, Aquila, Bari, Benevento, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia Forlì, Genova, Lecce, Messina Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Potenza, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona.

I prefetti delle Provincie suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3085)

Proroga del concorso al posto di segretario capo del comune di Comiso

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1939-XVII, col quale è stato indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) del comune di Comiso;

Ritenuto che occorre prorogare il termine del 30 luglio 1939-XVII, stabilito nel predetto decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Decreta:

Il termine stabilito nel sopraindicato decreto Ministeriale, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Comiso, è prorogato al 31 agosto 1939-XVII.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3142)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile successivo, registro n. 9, foglio n. 94, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1939-XVII, n. 97, col quale è stato indetto un concorso per esami a 8 posti di aiutante aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Considerata la necessità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII, nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 23 agosto 1939-XVII.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(3143)

Proroga del concorso a quattro posti di allievo assistente in prova nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile successivo, registro n. 9, foglio n. 95, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1939-XVII, n. 97, col quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di allievo assistente in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere;

Considerata la necessità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso a quattro posti di allievo assistente in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII, nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 23 agosto 1939-XVII.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(3144)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1937-XVI, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto Ministeriale 13 ottobre 1938-XVI;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate al concorso di cui in premessa, così formulata:

1) Armani Carmela . . . . con punti 57.062
2) Lia Gemma . . . . » 52.812
3) Arienti Giuseppina . . . . . . » 52.325
4) Stefanini Rosina . . . . » 51.875
5) Soncini Anna . . . . » 50.937
6) Cantoni Antonia . . . . . . » 50.625
7) Tonghini Anna Maria . . . . . » 50.250
8) Piubellini Ersilia . . . . . . » 48.437
9) Colombo Rachele, coniugata . . . . » 47.812
10) Bonomi Adele, nata il 27 luglio 1905 . . » 47.812
11) Villa Maria, nata il 1° settembre 1914 . . » 47.812
12) Lazzarini Elisabetta . . . . » 47.781
13) Invernizzi Angela . . . . . . » 47.687
14) Oddera Teresa . . . . » 47.500
15) Mondino Angela . . . . » 47.187
16) Gazzo Rosa . . . . » 46.625
17) Moreschini Arolda . . . . . . » 46.562
18) Ambrosini Luigia . . . . . . » 46.312
19) De Agostini Maria . . . . . . » 45.125
20) Riffaldi Maria . . . . » 44 062
21) Malugani Paola . . . . » 43.437
22) Volonterio Maria . . . . » 42.937
23) Cazzaniga Dora Maria . . . . . » 42.812
24) Braghini Dina . . . . » 42.687
25) Rieni Alba orfana di guerra . . . . » 40.625
26) Cairoli Cornelia . . . . » 40.625
27) Pontiggia Aurelia . . . . » 35.312

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 6 giugno 1939-XVII

p. *Il prefetto*: FRATTAROLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso a sei posti di ostetrica condotta nella provincia di Como, vacanti al 30 novembre 1937-XVI;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Armani Carmela - Mariano Comense.
2) Lia Gemma - Lecco.
3) Arienti Giuseppina - Moltrasio.
4) Stefanini Rosina - Lomazzo.
5) Soncini Anna - Alzate Brianza.
6) Cantoni Antonia - Vertemate con Minoprio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 6 giugno 1939-XVII

p. *Il prefetto*: FRATTAROLI

(2713)

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Vista la graduatoria delle concorrenti a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1937, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 13 ottobre 1938;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1) Pighetti Luigina . . . . . . punti 61,25/100
2) Legena Angela Lucia . . . . . . » 58,37/100
3) Romagnoli Illa . . . . » 57,12/100
4) Falconi Ines . . . . » 56,87/100
5) Bianconi Rosa . . . . » 55,87/100
6) Maffeis Elvira . . . . » 55,37/100
7) Bosio Maria . . . . » 55,25/100
8) Cotti Elisa . . . . » 54,87/100
9) Davo Maria . . . . » 54,75/100
10) Fiorio Jone . . . . » 54,62/100
11) Mura Angela . . . . » 54,50/100
12) Simoni Maria . . . . » 54,43/100
13) Danesi Isabella . . . . » 54,37/100
14) Vanni Linda . . . . » 54,25/100
15) Borelli Elsa . . . . » 54,12/100
16) Bertoletti Margherita . . . . . . » 54 —/100
17) Marini Luigia . . . . » 53,37/100
18) Bianchini Celeste . . . . » 52,62/100
19) Bonomi Celeste . . . . » 52,50/100
20) Gnutti Bice Maria . . . . » 52,25/100
21) Albertini Anna . . . . » 51,50/100
22) Corsini Silvia . . . . » 51,12/100
23) Alberti Adelina . . . . » 51 —/100
24) Picinoli Maria . . . . » 50,87/100
25) Tonni Domenica . . . . » 50,75/100
26) Missaglia Elisabetta . . . . . . » 49,50/100
27) Bedulli Eva . . . . » 49,25/100
28) Gatti Teresa . . . . » 49,12/100
29) Maffeis Cesira . . . . » 48,62/100
30) Zardi Giacomina . . . . » 48,50/100
31) Pilati Vereconda . . . . » 48,37/100
32) Carrera Angiolina . . . . » 48,25/100
33) Bocchi Vanda . . . . » 48,12/100
34) Raffucci Giuseppina . . . . . . » 48 —/100
35) Ballerini Emma . . . . » 46,37/100
36) Fasanini Caterina . . . . » 46,25/100
37) Tilola Giovanna . . . . » 46,12/100
38) Bregoli Domenica . . . . » 45,25/100
39) Spiranti Margherita . . . . . . » 45 —/100
40) Bortolotti Agnese . . . . » 44,62/100
41) Aloisi Celinia . . . . » 43,75/100
42) Zanella Anita . . . . » 43,12/100
43) Cominotti Francesca . . . . . . » 42,87/100
44) Gabanetti Anna . . . . » 42,62/100

Si dispone che la sopratrascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 3 luglio 1939-XVII

Il prefetto: SALERNO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il decreto prefettizio, di pari data e numero, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1937 formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 13 ottobre 1938;

Visto il bando di concorso in data 30 dicembre 1937 ed il decreto prefettizio 17 maggio 1938, n. 16323, col quale si sopprime dal detto bando di concorso la condotta comunale di Cortefranca;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937 le seguenti ostetriche, che sono, quindi, designate per la nomina nella condotta a fianco indicata:

1) Pighetti Luigina, Gussago (1ª condotta);
2) Legena Angela, Gussago (2ª condotta);
3) Romagnoli Ilia, Castegnato;
4) Falconi Ines, Carpenedolo;
5) Bianconi Rosa, Paderno F. C.;
6) Maffeis Elvira, Seniga;
7) Bosio Maria, Sale Marasino;
8) Cotti Elisa, Consorzio Adro-Cortefranca;
9) Davo Maria, Alfianello;
10) Fiorio Jone, Angolo;
11) Mura Angela, Capovalle.

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 3 luglio 1939-XVII

Il prefetto: SALERNO

(3090)

REGIA PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice Ministeriale del concorso ad un posto di assistente vacante nel reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Enna al 30 novembre 1936:

1) Dott. Scarpinato Giuseppe di Enrico . punti complessivi 86,45/150
2) » Guarisco Giuseppe di Luca . . » » 74,70/150
3) » Librizzi Giuseppe di Zaccaria . » » 72 —/150

Visto, si approva, e se ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dell'Amministrazione provinciale di Enna.

Enna, addì 28 giugno 1939-XVII

Il prefetto: DOLFIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Veduti gli atti del concorso indetto nel dicembre 1936 da questa Prefettura per un posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Enna;

Ritenuto che tale concorso si è svolto esattamente nei modi prescritti dal regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e che la graduatoria finale, formata dalla competente Commissione giudicatrice Ministeriale ha riportato in data odierna l'approvazione di cui all'art. 55 del regolamento stesso, con le seguenti risultanze:

1) Dott. Scarpinato Giuseppe di Enrico . punti complessivi 86,45/150
2) » Guarisco Giuseppe di Luca . . » » 74,70/150
3) » Librizzi Giuseppe di Zaccaria . » » 72 —/150

applicando i criteri fissati dal citato art. 55;

Decreta:

Il dott. Scarpinato Giuseppe di Enrico è dichiarato vincitore del concorso indetto da questa Prefettura nel dicembre 1936, per il posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Enna.

Il presente decreto con la graduatoria saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dell'Amministrazione provinciale di Enna.

Il termine utile per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione di essi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Enna, addì 28 giugno 1939-XVII

Il prefetto: DOLFIN

(3016)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il bando di concorso in data 31 dicembre 1936-XV, n. 271, per il posto di assistente chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pisa;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 15 febbraio 1938-XVI pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 settembre stesso anno, n. 217;

Visti gli articoli 36 e 85 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 67 e seguenti del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1 Dott. Buoncristiani Dino. . . . con punti 95.875/150
2. Dott. Bagnolesi Ugo . . . . . » » 85.75 /150
3. Dott. Bertolini Maria Luisa . . . » » 85.25 /150
4. Dott. Ferrucci Ferruccio . . . » » 84.75 /150

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e della Amministrazione provinciale di Pisa.

Pisa, addì 30 giugno 1939-XVII

Il prefetto: MUGONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il precedente decreto Prefettizio di pari data e numero del presente col quale si approva la graduatoria dei concorrenti al posto di assistente chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pisa;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore del posto stesso,

Visti gli articoli 67 e seguenti del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Buoncristiani Dino è dichiarato vincitore del concorso al posto suddetto;

Il presente decreto sarà pubblicato, ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e della Amministrazione provinciale di Pisa.

Pisa, addì 30 giugno 1939-XVII

Il prefetto: MUGONI

(3015)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria del concorso al posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1937-XV col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Vista la graduatoria rassegnata dalla Commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI;

Visto l'art. 75 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in narrativa:

Iannone dott. Alfonso . . . . . punti 81.125/150

Il preside dell'Amministrazione provinciale di Avellino è incaricato degli ulteriori provvedimenti di competenza per la nomina del candidato vincitore.

Avellino, addì 26 giugno 1939-XVII

Il prefetto: TAMBURINI

(3012)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Graduatoria del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il bando di concorso in data 29 dicembre 1936, n. 27045, per il conferimento di un posto di assistente nel reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e di profilassi di Aquila;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto, e la graduatoria dei concorrenti idonei, formata dalla Commissione stessa;
Visti gli articoli 36 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23, 75 e 89 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Aquila:

Coccovilli dott. Antonio . . . . . punti 71,60/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni, agli albi pretorii della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Aquila.

Aquila, addì 30 giugno 1939-XVII

Il prefetto: ZATTERA

(3018)

REGIA PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria del concorso al posto di assistente chimico presso il Laboratorio d'igiene e profilassi di Trapani

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Esaminati gli atti d'ufficio relativi al concorso per un posto di assistente presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, bandito con decreto n. 27756 del 30 dicembre 1936, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1937-XV;
Letti i verbali inviati dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto nominata con decreto Ministeriale del 15 febbraio 1938 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del giorno 22 successivo;
Visto l'art. 75 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari;

Decreta:

A) E' approvata nel modo seguente la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno partecipato al concorso sopraindicato:
1) Dott.ssa Massara Giuseppa Immacolata: votazione dei titoli 3/50, media prove pratiche 37,5/50, prova orale 50/50, totale 90,50/150;
2) dott. Scarpinato Giuseppe, votazione dei titoli 5,20/50, media prove pratiche 36,25/50, prova orale 45/50; totale 86,45/150.

B) In conseguenza della precedente graduatoria la dott.ssa Giuseppa Immacolata Massara è dichiarata vincitrice del posto di assistente chimico presso il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Trapani.

Trapani, addì 6 luglio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: LONGO

(3088)

REGIA PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria del concorso al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il bando di concorso in data 22 gennaio 1937 con il quale fu bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di assistente della Sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pescara;
Visto il precedente decreto 29 aprile 1938, n. 8861, con il quale furono ammessi a partecipare al concorso stesso i signori dottori Balocchi Antonio di Vincenzo e Nanni Maria di Giuseppe;
Vista la graduatoria stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto Ministeriale 15 febbraio 1938 e modificata con successivo decreto Ministeriale 3 settembre 1938;
Visto l'art. 36 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 71 ed 81 del regolamento dei concorsi per sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pescara, con la quale il dott. Balocchi Antonio di Vincenzo viene dichiarato vincitore del concorso stesso.
E' fatto obbligo al suddetto dottore Balocchi Antonio di assumere servizio entro il termine di giorni 30 dalla data della nomina.

Pescara, addì 4 luglio 1939-XVII

Il prefetto: CHIERICI

(3089)

REGIA PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria del concorso al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visti i verbali redatti della Commisisone giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Siracusa;
Visti gli articoli 23 e 75 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al posto di cui sopra:
1) Dottoressa Massara Giuseppina con punti 90,50/150, Palermo, via Oreto n. 110
2) Dott. Scarpinato Giuseppe con punti 86,45/150, Trapani, Laboratorio chimico provinciale.
3) Dott. Librizzi Giuseppe con punti 72/150, Enna, via Roma, 473.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni, interi e consecutivi all'albo della Amministrazione provinciale di Siracusa ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali.

Siracusa, addì 30 giugno 1939-XVII

Il prefetto: MASSA

(3017)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.